

2 **In primo piano**

L'anno zero degli ingegneri
Sì della Camera al «salva-Ordini»
A rischio il controllo deontologico degli Ordini
Liberalizzazioni flop
Liberalizzazioni: forti con i deboli, deboli con i forti?

7 **Legislazione lavori pubblici**

I progetti da 100.000 a 193.000 euro ritornano in gara
Verifica progetti, Dm ancora assente
Società di progetto e bond per attirare privati nelle opere
L'Autorità: «Basta con le deroghe nei lavori per i 150 anni dell'Unità»
Negli appalti va sempre motivato il ricorso alla procedura negoziata.
Mini Comuni con appalti «unici»

13 **Bandi di progettazione**

Ribassi, corsa senza fine: spunta l'incarico gratis
Novembre ancora «freddo» per i bandi di progettazione

15 **Appalti e opere pubbliche**

Il Cipe sblocca 3,8 miliardi
Project financing: molte gare, pochi «closing»
Piano per rendere sicure 13 mila scuole

18 **Edilizia privata ed urbanistica**

Edifici a sagoma «identica»
Il bonus del 36% cambia volto nel 2012
Meno gare nell'urbanizzazione primaria

21 **Innovazione e ricerca**

Brevetti, sì dell'Italia al tribunale europeo

22 **Mercato del lavoro**

Stipendi, italiani penultimi in Europa

23 **Previdenza professionisti**

Casse previdenziali in allarme
Casse, tre mesi in più per dimostrare la sostenibilità a 50 anni

26 **Assicurazione professionale**

Professionisti. Il paracadute non è più un optional

27 **Fisco professionisti**

Per gli studi di settore arriva la super-congruità

28 **Mediazione**

Mediazione, presenza obbligata
Il Tar del Lazio respinge la sospensiva

29 **Vita professionale**

Tesserino elettronico per esercitare nella Ue
Tariffari forensi a prova di Trattato
Nessun ostacolo al legale che si abilita in Spagna

L'ANNO ZERO DEGLI INGEGNERI

Italia Oggi di venerdì 9 dicembre ha pubblicato un'intervista ad Armando Zambrano, presidente del Cni.

“Non possiamo aspettare che sia il governo a indicarci la strada da percorrere. Ma siamo noi che dobbiamo essere protagonisti della riforma organizzarci e presentare le nostre proposte”. Parola del neoeletto presidente degli ingegneri Armando Zambrano che si trova a guidare la categoria in un momento particolare legato soprattutto al rinnovato impulso, dato dalle varie manovre, alla riforma delle professioni. Ma i temi in agenda per il numero uno del Cni sono davvero tanti. A partire dal ridefinire i rapporti in casa con i rappresentanti delle sezioni B, gli ingegneri iunior, ma anche dal gestire quelli con i tecnici diplomati che spingono per creare il proprio albo autonomo. Non è casuale, dunque, l'incontro avuto già con i geologi solo pochi giorni fa e nemmeno la programmazione di una serie di colloqui previsti nelle prossime settimane proprio, per esempio, con i rappresentanti dei periti industriali e dei geometri.

Domanda. Presidente si trova a guidare la categoria in un momento particolarmente delicato per le professioni, a partire dalla manovra appena approvata che in otto mesi vorrebbe riformare il sistema se non addirittura raderlo al suolo.

Risposta. *Trovo semplicemente assurdo che qualcuno possa anche solo ventilare l'ipotesi di abolire gli ordini, depositari di controllo e tutela soprattutto del cittadino. E ovvio quindi che certo non aspetteremo che sia il governo a indicarci la strada da percorrere.*

D. Anche perché le categorie tecniche, gli ingegneri primi tra tutti, hanno diversi nodi da sciogliere soprattutto di «convivenza» con i triennali ma anche con i tecnici diplomati?

R. *Incontrerò i presidenti di geometri e periti già la prossima settimana e ho intenzione di aprire un confronto serio con i triennali. L'obiettivo è quello di fare in modo che rimangano nei nostri albi e si sentano ingegneri. Questo percorso lo porteremo avanti con un gruppo di lavoro e una consultazione piena proprio con le rappresentanze dei triennali.*

D. Che però dal canto loro hanno già pronto il piano di riserva, stanchi del ruolo riservatogli fino ad ora. L'idea è quella di creare un ordine tutto per loro o in alternativa di farne uno con i tecnici diplomati. Cosa ne pensa?

R. *Sono pronto al dialogo e al confronto. Il problema per me si incardina solo sul nodo delle competenze piuttosto che sull'aggregazione. Abbiamo già dimostrato che nei nostri albi convivono serenamente competenze diverse, quindi, c'è una di-*

sponibilità e un'apertura negli ordini e nei collegi tecnici che non esiste altrove.

D. Una confusione sulla competenze che affonda le radici nel dpr 328101 creato all'indomani della riforma del 3+2. Come si può sanare la situazione?

R. *Assodato che la riforma del 3+2 non ha funzionato per nessuno, né per le imprese, né per il mondo accademico né tanto meno quello dei professionisti, noi lavoreremo affinché si spezzi questi percorso formativo creando un percorso solo triennale o solo quinquennale. È necessario un triennio molto più professionalizzante che punti soprattutto sulla fase esecutiva dell'opera, individuando anche competenze più ampie in alcuni settori senza arrivare al paradosso che queste siano prossime a quelle dei diplomati. E un quinquennio, invece, dedicato soprattutto alla progettazione che essendo materia complessa necessita di competenze maturate in un percorso più lungo.*


D. Quello delle competenze è un terreno molto delicato.

R. *Certo, infatti, c'è bisogno della massima concertazione con tutte le categorie interessate. Ci sono posizioni diversificate ma è la voglia di trovare un punto di intesa e di ragionare insieme, purché ovviamente questo non significhi costituire una struttura che apra una competizione per acquisire competenze nuove.*

SÌ DELLA CAMERA AL «SALVA-ORDINI»

Passa l'emendamento "salva Ordini" che disinnesci la tagliola del 13 agosto, cioè del diktat oltre il quale, in assenza di riordino delle leggi professionali sarebbe decaduto l'intero impianto che alimenta Ordini e Collegi professionali, così come previsto dall'art. 33 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201/2011 ("Salva Italia"). Approvato in commissione Bilancio e Finanze alla Camera, nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 dicembre, l'emendamento all'articolo 33 - a firma dei relatori del provvedimento a Montecitorio, Paolo Baretta (Pd) e Maurizio Leo (Pdl) - che, di fatto, annulla la decadenza delle norme ordinamentali dopo il 13 agosto 2012. In pratica, nel caso in cui l'ammodernamento di leggi e statuti professionali non sia raggiunto entro il 13 agosto 2012, saranno abrogate solo le norme vigenti ma in contrasto con i principi di liberalizzazione contenuti nella legge 148/2011 (che vanno dall'abolizione dei minimi tariffari all'obbligo di polizza e formazione continua sino a regole più trasparenti sulle procedure disciplinari). Inoltre, l'emendamento prevede che le disposizioni non abro-

gate debbano essere raccolte dal Governo in un Testo unico della materia entro il termine del 31 dicembre 2012. Che il Governo intenda mantenere l'impegno a modernizzare gli Albi comunque entro il termine stabilito di agosto lo ha confermato da Bruxelles, anche il Guardasigilli, Paola Severino, a margine del Consiglio Giustizia Affari Interni (Cgai). «Si inizierà - ha spiegato Severino - nel primo giorno utile di gennaio del nuovo anno, concedeteci dal giorno 2, a lavorare sulle liberalizzazioni degli Ordini professionali. Non mi sembra - ha osservato - che ci siamo presi troppo tempo», sottolineando che «il governo Monti si è anche fissato la data limite di agosto 2012» per attuare le liberalizzazioni di tutte le professioni regolamentate.



A RISCHIO IL CONTROLLO DEONTOLOGICO DEGLI ORDINI

Un passo avanti ma resta il rischio paralisi dell'apparato disciplinare degli ordini. Questa la reazione del comparto professionale al maxiemendamento alla manovra Monti laddove circoscrive la decadenza delle norme ordinarie a quelle incompatibili con i principi contenuti nell'art. 3, comma 5, lettere da a) a g) del dl 138/2011 convertito nella legge 148/2011. «Si tratta certamente di un passo avanti e di un ripensamento nei confronti della norma introdotta nella legge di stabilità 2012 che, se fosse stata confermata, avrebbe compor-

tato la de-strutturazione del sistema ordinistico», afferma la presidente del Cup, Marina Calderone, «tuttavia, non si può omettere di rilevare che, laddove si mantiene la previsione del termine del 13 agosto 2012, si rischia la paralisi, in assenza di emanazione del regolamento di cui alla legge 183/2011, di alcuni istituti essenziali come l'apparato disciplinare che va certamente riformato ma che non può essere reso inoperante». «Ancora una volta» conclude Calderone, «sottolineiamo l'importanza della concertazione con gli ordini, al fine di

individuare il miglior percorso per dare attuazione alle riforme attese da anni». Duro il commento del presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura, Maurizio de Tilla, che ha inviato una lettera aperta al presidente del consiglio, Mario Monti, sottolineando che «l'avvocatura accetta ogni sacrificio economico, ma non può tollerare che vengano violati i principi fissati dalla Costituzione. E' assurdo aggredire il diritto di difesa e l'autonomia dell'avvocatura in nome di una presunta libertà d'impresa».

LIBERALIZZAZIONI FLOP

«Le liberalizzazioni hanno portato pochi vantaggi nelle tasche dei consumatori italiani. Anzi, nella stragrande maggioranza dei casi si è registrata una vera e propria impennata dei prezzi o delle tariffe. Tra l'anno di liberalizzazione e il 2011, solo i medicinali e le tariffe dei servizi telefonici hanno subito una diminuzione del costo. Per tutte le altre voci del paniere preso in esame, invece, è suc-

cesso il contrario». La denuncia arriva dal segretario della Cgia di Mestre, Giuseppe Bertolussi, che con il suo Ufficio studi ha preso in esame l'andamento delle tariffe o dei prezzi di 11 beni e servizi che sono stati liberalizzati negli ultimi 20 anni. Il «flop» più clamoroso è avvenuto per le assicurazioni sui mezzi di trasporto che dal 1994 ad oggi sono aumentate del 184,1%, contro un incremento dell'in-

fazione del 43,3%. Male anche i servizi bancari/finanziari. Sempre tra il 1994 ed il 2011 i costi sono aumentati mediamente del 109,2%. Anche i trasporti ferroviari hanno registrato un incremento dei prezzi molto consistente: tra il 2000 ed il 2011, sono aumentati del 53,2%, contro un incremento del costo della vita pari al 27,1%.

LIBERALIZZAZIONI: FORTI CON I DEBOLI, DEBOLI CON I FORTI?

Il Corriere della Sera di mercoledì 21 dicembre ha pubblicato un editoriale di Massimo Mucchetti dal titolo "Perché taxi e notai sì e nulla sui big dell'energia?". Ne riportiamo alcuni stralci.

Liberalizzazioni, tanto rumore per nulla? Per nulla no, ma certo non per molto. Il governo vorrebbe liberalizzare taxi, farmacie e, dopo, le professioni. Il Parlamento l'ha fermato, ma Mario Monti promette di riprovarci. In un Paese già sommerso da partite Iva, commercialisti, avvocati e giornalisti, l'accesso alle professioni non sembra davvero un problema. Dei resto, cancellare i minimi tariffari e trasformare uno studio legale in Spa difficilmente faranno impennare il prodotto interno lordo. Felici di sbagliarci, attendiamo analisi e previsioni di fonte governativa sui benefici e i beneficiati. Nel frattempo, notiamo che si parla solo genericamente dei servizi pubblici locali e della remunerazione del capitale privato che vi dovrebbe essere investito, si tace sulle televisioni, si trascurano i nuovi monopoli del web, ci si piega davanti ai colossi dell'ener-

gia. Politici e tecnici si scontrano su liberalizzazioni da poche centinaia di milioni e beatamente sorvolano dove i miliardi si muovono a decine. D'altra parte, l'attuale cultura della concorrenza - una cultura, non un Vangelo - è stata elaborata al tempo delle bolle finanziarie e degli squilibri globali, scambiati per motori di progresso universale. Per capirci, due esempi nostrani e pesanti. Primo, le pensioni. In Italia vige un singolare duopolio. All'Inps e alle casse private, a contribuzione obbligatoria, viene attribuito in esclusiva il primo pilastro previdenziale. Ai fondi pensione, di tipo assicurativo e a contribuzione volontaria, è riservato il secondo pilastro. (...)


Nessun operatore privato ha mai presentato un vero progetto per aggiudicarsi il primo pilastro in concorrenza con l'Inps e le casse, forse perché solo lo Stato può fare da garante tra le generazioni. In compenso, l'Inps è sostanzialmente esclusa dalla previdenza integrativa. (...) ci si chiede come mai il premier Mario Monti e il ministro del Welfare, Elsa Fornero, non prevedano la facoltà - facoltà, non obbligo di destinare all'Inps e alle casse, se

resisteranno, la contribuzione integrativa oggi riservata ai fondi pensione negoziali o assicurativi. E per essere chiari, questa dovrebbe andare non a fondi integrativi pubblici, ma proprio al primo pilastro. Temono forse che il primo pilastro sia meglio del secondo? Sarebbe un timore fondato ove si confrontino la rivalutazione delle pensioni contributive degli ultimi 15 anni, il 4% medio annuo, e il rendimento dei fondi pensione, parecchio meno. Ma se così è, perché deve esserci la number portability per i cellulari e non anche la pension portability? (...)

Secondo esempio, la bolletta della luce. Il settore elettrico è il più aperto alla concorrenza. La sua Authority è giudicata la migliore. Da vent'anni, i governi hanno deposto il Piano energetico nazionale. Puzzava di Gosplan. Epperò hanno inondato di incentivi il settore come mai era avvenuto: prima il Cip 6 ha riempito l'Italia di cicli combinati a gas (efficienti, costosi ma pagati a piè di lista), e poi i sussidi alle rinnovabili (tecnologie inefficienti, in buona parte già superate, ma sempre pagate a piè di lista).

**LIBERALIZZAZIONI: FORTI CON I DEBOLI,
DEBOLI CON I FORTI?**

Il Cip 6 ci è costato, nel silenzio della Commissione Ue, 40 miliardi di euro, quasi tutti andati ormai. Le rinnovabili ce ne costeranno nel ventennio 2005-2034 circa 170. Quanti notariati bisogna liberalizzare per tamponare questi piacerini? L'Authority corregge le virgole, e resta sempre esposta alle pressioni dei regolati come si vede dai benefici miliardari per le centrali impegnate a fini di sicurezza, gli sconti ai grandi consumatori, la querelle Enel-Terra sui servizi di rete, ma il testo lo scrive il governo. Il punto critico sta nell'approccio ideologico alle liberalizzazioni. Negli anni Novanta si è pensato che la deregulation potesse sostituire la politica industriale, che il mercato autoregolato ovvero affidato alle Autorità indipendenti potesse eclissare i governi. L'esperienza ci ha rivelato che la deregolazione può avere effetti non meno negativi dell'interventismo. Il quale, comunque, non scompare mai. E' forse arrivato il momento di rompere il pendolo tra politica industriale e politica della concorrenza per riconciliarle nell'iniziativa di un governo libero dalle corporazioni e dai pregiudizi: anche di quelli della propria cultura d'origine.



I PROGETTI DA 100.000 A 193.000 EURO RITORNANO IN GARA

Non sappiamo se sia un record assoluto, certo lo è per la normativa sugli appalti: l'aumento della trattativa privata per la progettazione è una delle norme a vita più breve che si ricordi. E durata infatti una ventina di giorni, dal 15 novembre (data di entrata in vigore dello Statuto delle imprese) al 6 dicembre, giorno del debutto della manovra Monti. Fortemente voluto dalla Lega e richiesto da molti sindaci del Nord il passaggio da 100mila a 193mila euro per la procedura negoziata sulla progettazione era contenuto, appunto, nella legge 180/2011 (lo Statuto delle imprese). Alla prima occasione utile - quella della manovra - il governo Monti ha accolto le obiezioni e ha cancellato la novità. Ora l'articolo 91 del Dlgs 193/2006 prevede di nuovo che l'affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria sia possibile solo fino a 100mila euro. Questa è di fatto la novità principale contenuta nel decreto legge 101/2011 per quanto riguarda gli appalti. Ma c'è un'altra cancellazione che farà tirare un sospiro di sollievo soprattutto alle stazioni appaltanti: è stata eliminata anche la norma che imponeva loro di valutare le offerte al netto del costo del personale, inserita con il decreto sviluppo a lu-

glio. Nata con l'intento nobile di rafforzare i presidi a tutela della manodopera ed evitare così ribassi e speculazioni sul costo del lavoro, la norma si era rivelata di difficilissima applicazione concreta, soprattutto nel campo dei lavori pubblici, per numerosi motivi (dalla difficoltà di individuare l'esatta stima della manodopera alla possibilità di convenienza di Ccnl diversi). Tanto che anche il cosiddetto «tavolo Castelli», ovvero quello per avviare ulteriori modifiche agli appalti, si era subito convinto a cancellare questa norma, ma il Governo era caduto prima. L'eredità è stata raccolta da Monti. Da notare però che la cancellazione non è intervenuta sull'altra disposizione abrogata sempre con il Dl sviluppo, ovvero quella relativa alle giustificazioni (articolo 87, comma 2, lettera g). Resta il dubbio quindi se sia possibile o no giustificare anche i ribassi sulla manodopera: è vero che la norma non li prevede più, ma è anche vero che l'elenco contenuto in quella norma viene definito «esemplificativo» e quindi non è esaustivo. Altra importante conquista è la normamaneifesto per le piccole e medie imprese: si tratta di un maggior coordinamento tra i principi di frazionamento degli appalti in lotti, già intro-

dotti con lo Statuto delle imprese e il codice appalti, nel quale ora vengono «travassati». In pratica, diventa un principio fondamentale (articolo 2 del codice) quello che la stazione appaltante deve sempre valutare la possibilità di spezzettare l'appalto (anche in termini di convenienza). La novità è che il lotto deve essere «funzionale», cioè autosufficiente dal punto di vista del funzionamento finale. Obbligatorio anche valutare la possibilità di coinvolgere le Pmi nelle opere strategiche.

VERIFICA PROGETTI, DM ANCORA ASSENTE

Manca ancora un tassello per la verifica dei progetti come disegnata dal Regolamento appalti. E' scaduto infatti il 5 dicembre scorso il termine di 180 giorni che il Regolamento stesso aveva concesso al ministro delle Infrastrutture per varare il decreto con i requisiti tecnici che dovevano possedere gli organismi di ispezione (sia di tipo A, che B e C) per essere accreditati. Il termine era appunto quello dei 180 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento (8 giugno scorso) che scadevano il 5 dicembre, ma dell'atto amministrativo non c'è ancora traccia formale in Gazzetta. Intendiamoci: non si tratta di una grave lacuna, ben altre modifiche e di più ampia portata hanno interessato in questi mesi tutta la normativa degli appalti che è stata nel frattempo riscritta in più punti. In assenza della direttiva ministeriale si allungherà questo periodo transitorio: l'articolo 357, comma 18 infatti concede altri 180 giorni dal mai emanato Dm alle amministrazioni pubbliche per continuare le verifiche anche senza rispettare tutti i requisiti del decreto stesso. Scaduto invece con effetti automatici sempre il 5 dicembre il termine entro il quale le Soa devono adeguare il capitale sociale portandolo a un

milione di euro e il termine entro cui estromettere dalle partecipazioni azionarie gli organismi di certificazione di qualità. Ma il grosso delle scadenze del Regolamento è quello già prorogato di altri sei mesi al 3 giugno 2012. Stiamo parlando della difficile partita dell'adeguamento dei certificati lavori alla nuova classificazione, con la contestuale inutilizzabilità dei vecchi certificati. Qui ci si è accorti - un po' in ritardo - degli enormi problemi che avrebbe comportato riscrivere in sei mesi i vecchi documenti (in alcuni casi andando a recuperare appalti vecchi di dieci anni). E si sono dati altri sei mesi per studiare soluzioni, che, al momento, non sono ancora state ufficializzate.



SOCIETÀ DI PROGETTO E BOND PER ATTIRARE PRIVATI NELLE OPERE

Una disciplina per rafforzare le società di progetto e agevolare l'emissione di project bond, l'introduzione del nuovo contratto di disponibilità, tempi certi per le procedure approvative delle opere con un solo passaggio al Cipe del progetto preliminare, un quadro chiaro e rafforzato degli incentivi fiscali, nuove regole per gli investimenti aeroportuali, riduzione dell'overdesign per abbattere i costi delle grandi opere: sono alcune delle misure cui sta lavorando il ministero delle Infrastrutture in vista del decreto legge che prenderà corpo entro il 23 gennaio, come ha confermato il presidente del Consiglio, Mario Monti.

L'obiettivo numero uno di Corrado Passera e del suo vice Mario Ciacciaresta quello di creare un quadro di regole che favorisca l'ingresso di soggetti privati nel finanziamento, nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture, articolando e rendendo più duttile il project financing all'italiana, finora troppo rigido per diventare anche uno strumento diffuso. Lo stesso Monti ha poi introdotto, un po' a sorpresa, un ulteriore elemento entro il quale l'azione per la realizzazione delle infrastrutture deve essere inserita: la «compatibi-

lità con l'ambiente». Un tema politico che sembrava caduto nell'oblio da alcuni anni e che invece diventa ora parte della strategia del Governo di rilancio dell'industria verde. Al tempo stesso un segno indiretto che il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, sta lavorando per potenziare strumenti utilizzati in passato piuttosto formalmente, come la Vas, la valutazione ambientale strategica. A differenza della valutazione di impatto ambientale (Via), che arriva a progetto già fatto, la Vas consente al ministero dell'Ambiente di intervenire ancora in fase di fattibilità dell'opera e può quindi incidere efficacemente e per tempo sia sulla decisione di fare o meno determinate opere sia sui vincoli necessari da porre. Con il «contratto di disponibilità» potrebbe fare un salto la realizzazione da parte di privati di edifici destinati prevalentemente a uffici pubblici. E un «leasing in costruendo» rivisto e rafforzato dove, rispetto al modello attuale, il privato assume la totale responsabilità di realizzare l'opera che sarà poi data in disponibilità alla pubblica amministrazione tramite il pagamento di un canone. Oggi nel «leasing in costruendo» non di rado si assiste a tensioni fra il costruttore e il finanziatore per

le modalità di costituzione del consorzio, mentre questo problema non riguarderà più la pubblica amministrazione che nel nuovo contratto si limita a definire l'oggetto da prendere in disponibilità e il suo prezzo. Tutti d'accordo a ridurre i costi dell'overdesign, dopo il successo della Torino-Lione che, «fasizzando» (cioè suddividendo in più fasi temporali l'intervento) e alleggerendo le prescrizioni progettuali, ha ridotto i costi del 30-35%. Esperimenti simili si stanno facendo sulla Milano-Padova e sulla Napoli-Bari. Con la riforma delle società di progetto e del project bond si punta invece - come con l'allargamento della gestione a opere collegate già funzionanti - ad alimentare i flussi finanziari per la realizzazione di infrastrutture e a garantire i rischi di costruzione ancora prima della generazione di flussi di cassa da parte dell'opera in realizzazione.

L'AUTORITÀ: «BASTA CON LE DEROGHE NEI LAVORI PER I 150 ANNI DELL'UNITÀ»



Niente sconti sul progetto e niente varianti migliorative quando si decide di intraprendere la strada dell'appalto integrato sulla base del solo preliminare. Si tratta di una strada molto stretta - avverte l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - che va seguita senza discostarsi dalle prescrizioni del codice degli appalti. Altrimenti si corre il rischio di essere poco trasparenti. E' molto duro il giudizio dell'Authority sull'ennesimo appalto con il solo progetto preliminare varato dalla Struttura di Missione presso la presidenza del Consiglio dei ministri creata ad hoc proprio per gestire le celebrazioni dei 150 anni. L'Autorità di vigilanza infatti ha spedito sia alla Procura della Repubblica che alla Corte dei conti la delibera (la 102/2011, relatore Andrea Camanzi) con la quale mette in luce tutti i difetti e le incongruenze dell'appalto per il nuovo Auditorium di Isernia e la delocalizzazione del campo di calcio. I riflettori si sono accesi da molto su questo appalto simbolo: in particolare quello del 2011 è il terzo monito dell'Autorità su una vicenda che si trascina dal lontano 2004 anno del concorso di progettazione - e che a fine 2011 vede in forse persino la effettiva conclusione del primo stralcio funzionale.

In mezzo, nel lungo avvicinarsi di progetti, responsabilità e varianti cosiddette migliorative, c'è un'opera che doveva costare 11 milioni (al netto degli arredi e degli impianti specialistici, che pure per un Auditorium non sono marginali, ma che fino dall'inizio non erano finanziati) e che ora nel suo complesso è lievitata fino a 55 milioni. Di questi ne sono stati trovati finora solo 33 e anche qui, non da subito ma con interventi e finanziamenti Cipe successivi, deliberati di volta in volta per fronteggiare l'emergenza. Con il risultato che il prodotto finale - quando sarà disponibile - sarà di gran lunga inferiore alle necessità preventivate all'inizio: via il parcheggio del secondo piano, via la scenotecnica dell'ala Auditorium, via gli uffici, i negozi, i ristoranti, e la terrazza di copertura. Tutti lavori ancora in cerca di risorse. Ma secondo l'Autorità è tutta la gestione di quell'appalto, a partire dall'iniziale concorso di progettazione lanciato dal Comune di Isernia, a essere emblematica delle «secche» in cui naufragano le opere pubbliche italiane.

NEGLI APPALTI VA SEMPRE MOTIVATO IL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

La procedura negoziata può essere utilizzata per l'affidamento di appalti di lavori sino a un milione di euro, ma il ricorso deve essere motivato e non può essere utilizzato per frazionare artificialmente un appalto. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione 8 del 27 dicembre ha fornito indicazioni per la impostazione dei percorsi selettivi degli operatori economici per l'affidamento di lavori con modalità semplificate entro la nuova soglia individuata dalla legge 106/2011 in sede di riformulazione dell'articolo 122, comma 7 del codice dei contratti. La determinazione chiarisce che ora, in base alla nuova norma, anche sotto i 100 mila euro è obbligatorio il confronto concorrenziale tra almeno cinque operatori. La particolarità della procedura negoziata è confermata dall'obbligo di motivare il suo utilizzo, esplicitando le ragioni che permettono di utilizzarla, che dovranno essere diverse da quelle riferibili alle fattispecie individuate dagli articoli 56 e 57 del Codice. L'Avcp evidenzia come la nuova disciplina contenuta nell'articolo 122, comma 7 richieda il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario nello svolgimento della gara, non richiedendo, tuttavia,

forme di pubblicità preventiva, che sono rimesse alla scelta delle stazioni appaltanti, in forza del valore e della rilevanza dell'appalto. La disposizione, invece, precisa in modo netto quali sono gli obblighi di pubblicità ex post. Nella determinazione 8/2011 si rileva come il rinvio al format della gara informale definito dall'articolo 57 comma 6 per la gestione della selezione degli operatori economici comporti anche l'applicazione del principio di rotazione (da riferire almeno ai soggetti affidatari). L'ottimizzazione della gara può essere peraltro ottenuta con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, alle condizioni stabilite dal comma 9 dello stesso articolo 122 (prezzo più basso, almeno dieci offerte presentate). Particolare attenzione deve essere posta dalle stazioni appaltanti in ordine ai limiti imposti dalla norma alla possibilità di affidare con subappalti o subcontratti solo il 20% della categoria prevalente, che costituisce previsione derogatoria rispetto a quella generale. L'Avcp precisa peraltro che il limite è a sua volta derogabile per gli appalti di valore inferiore ai 150 mila euro. La determinazione chiarisce anche alcuni

aspetti innovativi introdotti nel Codice dalla legge 106/2011 in relazione ad altre forme di procedure negoziate. In particolare, focalizzando l'attenzione sull'innalzamento della soglia degli affidamenti diretti con procedure in economia per l'acquisto di beni e servizi, l'Avcp evidenzia come il nuovo valore di 40 mila euro valga anche per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con superamento della norma non coerente presente nell'articolo 267, comma 10 del regolamento attuativo. Viene evidenziata anche l'eliminazione del limite di un milione di euro per l'affidamento con procedura negoziata di appalti di lavori a seguito di gara senza alcuna offerta valida o di gara deserta.

MINI COMUNI CON APPALTI «UNICI»



In base all'articolo 23, comma 4, del Dl 201/2011 (la cosiddetta "manovra salva Italia"), i Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti dovranno affidare l'acquisizione di lavori, servizi e forniture a un'unica centrale di committenza (articolo 33 del Codice dei contratti) nell'ambito delle Unioni dei Comuni, ove esistenti, o tramite convenzione; tale nuovo obbligo si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012 (articolo 23, comma 5). Occorre mettere in correlazione le nuove disposizioni con la normativa generale sulle gestioni associate, che prescrive obblighi e scadenze differenziate: i Comuni con popolazione fino a mille abitanti devono gestire informa associata tutte le funzioni, compresa dunque la gestione degli appalti (articolo 16 del Dl138/2011); i Comuni con popolazione superiore a mille e fino a 5 mila abitanti devono gestire in forma associata le «funzioni fondamentali», tra cui gli appalti (articolo 14 del Dl 78/2010, corretto dalla manovra 2011). Resta, infine, la facoltà per i Comuni sopra la soglia di 5mila abitanti di partecipare alla gestione associata in esame. Sotto il profilo organizzativo occorre dare applicazione da un lato alle disposizioni del regolamento

attuativo del Codice degli appalti (articoli 274, 306, 307, 312 del Dpr 207/2010) e, dall'altro, al Dpcm 30 giugno 2011, in cui viene disciplinata la stazione unica appaltante (Sua). Alla luce di tali normative si ritiene che tutti gli atti di gara, dal bando all'aggiudicazione finale, debbano essere adottati dal responsabile del servizio appalti dell'Unione, che deve essere pienamente responsabilizzato su tali procedure e sui relativi adempimenti; nelle semplici convenzioni ex articolo 30 del Tuel, gli atti vanno adottati dall'organo gestionale del Comune capofila o da un ufficio comune costituito dai Comuni aderenti. Il singolo Comune resta responsabile delle fasi che precedono e seguono la gara. Anzitutto programma le attività da realizzare, accantonando le risorse necessarie, definisce i contenuti progettuali, e in particolare i capitoli. Programmi e progetti devono essere comunicati per tempo alla Sua, ai fini di un'efficace gestione degli affidamenti. Successivamente, l'ente diretto destinatario della prestazione oggetto della gara stipula e roga (tramite la propria segreteria comunale) il contratto di cui esso è parte e ne verifica la corretta esecuzione.

RIBASSI, CORSA SENZA FINE: SPUNTA L'INCARICO GRATIS

Stretti nella morsa di gare aggiudicate con ribassi record e parcelle pagate (quando va bene) con il contagocce, i progettisti italiani devono fare i conti anche con la richiesta, contenuta in un formale bando pubblico, di svolgere un incarico gratis. Il caso che fa esplodere la protesta - corredata di lettere di diffida al Comune più un esposto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - è quello di Manziana, comune di 7mila abitanti della cintura romana. Ancora prima, il Comune catanese di Nicolosi aveva pubblicato - e regolarmente aggiudicato - ben quattro bandi di proget-

tazione definitiva a titolo gratuito. E non mancano altri esempi, mentre la guerra dei prezzi che affligge il settore della progettazione non accenna a placarsi. «Questo disastro - attacca presidente del Consiglio nazionale degli architetti, Leopoldo Freyrie - è la conseguenza di una norma, il codice appalti, che negli anni si è trasformato in un mostro legislativo. Bisogna riscrivere daccapo e in modo semplice le regole degli incarichi pubblici, ripartendo dalla direttiva europea. I correttivi apportati nel tempo hanno solo appesantito le procedure, senza risolvere i problemi del settore». Il

bando di Manziana, in particolare, manda in gara la verifica del progetto esecutivo per l'adeguamento antisismico di un edificio sensibile come una scuola. Ma come si è arrivati al bando gratis? «Lo ha proposto il nostro dirigente tecnico - risponde l'ormai ex assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Rossini (la Giunta di Manziana infatti è improvvisamente caduta il 29 novembre scorso) -: noi non abbiamo fondi, ma abbiamo un finanziamento della Regione per i lavori. Ho pensato: facciamolo, se va bene, bene, e se no...».



NOVEMBRE ANCORA FREDDO PER I BANDI DI PROGETTAZIONE

Gare di progettazione stazionarie in valore, ma in calo come numero; riduzione per gli appalti integrati; da inizio 2011 persi 44 milioni di euro e l'Oice chiede più concorrenza e meno progettazione pubblica. I dati dell'Osservatorio Oice-Informatel di novembre evidenziano 300 gare (di cui 35 sopra soglia), per un importo complessivo di 35,9 milioni (24,4 sopra soglia). Rispetto a novembre 2010 il numero dei bandi è sceso del 22% (+40,0% sopra soglia e -26,4% sotto soglia) e il loro valore cala dello 0,2% (+46,4% sopra soglia e -40,4% sotto soglia). Nei primi dieci mesi del 2011 sono state indette complessivamente 3.547 gare (di cui 398 sopra soglia), per un valore complessivo di 511,7 milioni (382,7 sopra soglia). Il confronto con lo stesso periodo del 2010 è negativo: mentre il numero delle gare sale dello 0,3%, il loro valore scende del 7,9%, con 44 milioni in meno rispetto al 2010. Continuano ad essere eccessivi i ribassi di aggiudicazione: in media 41,8% (era al 41,1% alla fine di ottobre), anche se per le gare indette nel 2011 si registra un ribasso medio del 40,19%. In calo gli appalti integrati. Guarda al futuro il presidente dell'Oice, Gabriele Giacobazzi: «Anche il mercato, con

il risultato di novembre, sembra in attesa di conoscere i provvedimenti del nuovo governo», ha detto, «per il momento non possiamo che salutare con vivo apprezzamento la soppressione della norma della legge statuto di impresa che, su spinta della Lega nord, ha innalzato il tetto per gli affidamenti a trattativa privata di servizi di ingegneria e architettura fino alla soglia comunitaria dei 193 mila; riportare a 100 mila questa soglia significa muoversi in linea con quei principi di concorrenza e trasparenza che necessariamente devono essere perseguiti con determinazione in un periodo così delicato come è quello che stiamo attraversando. Altrettanto positive sono le norme tese a incentivare il ricorso alla finanza di progetto che potrebbero anche essere migliorate estendendole a tutti i settori e non solo a quelli del trasporto. Mancano a nostro avviso ancora degli interventi efficaci sul fronte della certificazione dei crediti che le imprese e i professionisti vantano da ormai troppo tempo; così come si potrebbe agire con maggiore determinazione sul taglio delle spese correnti». «Su quest'ultimo fronte», ha aggiunto Giacobazzi, «da sempre per l'Oice è prioritario eliminare l'incenti-

vazione del 2% per la progettazione e la direzione lavori svolta dai tecnici delle amministrazioni pubbliche; siamo dell'opinione che l'amministrazione non debba progettare ma programmare e controllare. Infine, si dovrebbe intervenire sul corpus del Codice dei contratti per ridare al progetto quella centralità che fino a oggi è stata disattesa».

IL CIPE SBLOCCA 3,8 MILIARDI

Il governo riavvia il motore dei lavori pubblici, con l'assegnazione da parte del Cipe (Comitato interministeriale programmazione economica) di circa 3,8 miliardi a nuovi lotti e il recupero di 4,8 miliardi della Legge Obiettivo che erano stati cancellati dalla manovra estiva. Come annunciato dal ministro delle Infrastrutture, Corrado Passera, la prima seduta del Cipe dell'era Monti ha ricondotto risorse per 4,8 miliardi, che erano state rastrellate dall'esecutivo precedente, riportandole sulla Legge Obiettivo e confermandone la destinazione a un programma di opere che il Cipe aveva definito nel 2008. Dal Fondo infrastrutture, pari a 4,9 miliardi, sono stati invece prelevati nuovi finanziamenti: 1,1 miliardi per il secondo lotto della linea Alta velocità Milano-Genova, 919,05 milioni per il secondo lotto della linea Alta velocità Treviglio-Brescia, 600 milioni per la nona tranche del Mose, il sistema di paratie contro l'acqua alta a Venezia. Inoltre, sono stati assegnati 598 milioni per il Contratto di programma Anas 2010-2011. Mentre è rimasto al livello di esame quello 2007-2011 di Rfi, la società che gestisce la rete per le Ferrovie, per 600 milioni. Il Comitato ha anche assegnato 123,3 milioni per

piccoli e medi interventi in Sicilia e Calabria. In più, sono stati recuperati 440 milioni dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e assegnati per 200 milioni all'Alta velocità e per 220 alla manutenzione ferroviaria. Quanto al ponte sullo Stretto, non è stata presa alcuna decisione: «Siamo a disposizione del governo per attuare le decisioni sulle infrastrutture che riguardano l'Anas», ha detto l'amministratore unico della società, Pietro Ciucci.



PROJECT FINANCING: MOLTE GARE, POCHI «CLOSING»

Il Governo tenta la carte del project financing per far ripartire le opere pubbliche. Lo strumento della concessioni di costruzione e gestione è cresciuto finora in Italia in termini di bandi di gara fino a coprire in valore circa il 20% del mercato delle opere pubbliche, contro il 5% del 2002 (dati Cresme). Tuttavia in un confronto internazionale (dati Bei) basato sui closing finanziari (contratti di finanziamento con le banche) l'Italia resta ancora molto indietro. Tra il 1990 e il 2009 - ha spiegato Cristina Giorgiantonio, ricercatrice di Bankitalia coordinatrice degli studi 2009 e 2010 sul project financing - in Europa sono state realizzati in project financing 1340 progetti, per un valore complessivo di 253,7 miliardi di euro. Di questi il 53% (in valore) è stato realizzato nel Regno Unito; il 12% in Spagna; il 5 e il 4% rispettivamente in Francia e in Germania; in Italia solo il 3 per cento. Dove sono i punti critici del sistema italiano? In Italia capita spesso che le gare si aggiudichino, o anche si firmino i contratti tra Pa e privati, ma poi non arrivino i finanziamenti delle banche, bloccando così l'operazione o alzandone di molto gli oneri. Dal 2008-2009, inoltre, come rileva lo studio 2010 dell'Unità tecnica finanzia di progetto (Utfp, Presidenza del Consiglio), e come conferma l'indagine Ance del settembre scorso, i rapporti con le banche sono diventati ancora più diffi-

cili, con aumento dei tassi di interesse, riduzione della durata dei finanziamenti, richiesta di maggiore equity. I cantieri per le nuove autostrade in Pf Brebemi e Pedemontana Lombarda sono partiti nel 2009 e 2010 ma ancora oggi non sono stati firmati i closing con le banche. La firma è comunque vicina, e decisivo si è rivelato l'intervento di Cassa Depositi e prestiti e Bei per alleggerire la quota delle banche private. Un ruolo che si potrebbe cercare di allargare ad altre opere. Sulla strada di rafforzare la struttura finanziaria dei project financing alcune novità arrivano già dal decreto Monti (legge 214/2011). Da una parte, all'articolo 42 commi 6-7, si cerca di facilitare l'apporto di risorse delle assicurazioni nel Pf, consentendo di farle rientrare tra le "riserve tecniche"; dall'altra (articolo 41 comma 5-bis) si obbligano i promotori privati a coinvolgere le banche fin dalla fase della presentazione del progetto: e infine (art. 42 c. 2) Si consente al privato di avere introiti immediati tramite la gestione di opere connesse. Un altro dei limiti del Pf in Italia è che quasi sempre viene utilizzato solo come strada obbligata per mancanza di risorse pubbliche, gestito da enti (quelli locali) che non hanno adeguate competenze. Sarebbe opportuno - sottolineano Bankitalia e Utfp - che venissero sviluppate linee guida e standard contrattuali, che aiutino le Pa a valutare preliminarmente

la convenienza del project financing e a stipulare contratti con i privati con una corretta allocazione dei rischi, e premi e penalità legati alla gestione. Il rischio di operazioni improvvisate, infatti, è che il costo globale effettivo per l'ente pubblico si alzi enormemente e gli oneri semplicemente rinviati al futuro. Anche gli sconti fiscali al Pf messi da Tremonti nella legge di stabilità servivano soprattutto a sostituire contributi già assegnati a un pacchetto di nuove autostrade; ora invece - con il decreto Monti - la norma (che dovrà essere attuata con un decreto dell'Economia) è stata estesa a un vasto raggio di opere stradali e ferroviarie, assumendo così l'aspetto di una vera misura di incentivo. Uno dei nodi più pesanti, inoltre, è l'incertezza degli iter procedurali. Capita cioè quasi sempre che la gara si aggiudichi sul progetto preliminare, e poi questo venga sottoposto a infinite revisioni in conferenza di servizi o legate alla via, che rimettono in discussione i costi e dunque il piano finanziario dell'opera. Da anni l'Unità tecnica insiste per avere Pa con le idee ben chiare su progetto e bozza di convenzione prima di mettere a gara un'opera in Pf, e Bankitalia suggerisce di effettuare la conferenza di servizi prima della messa in gara del progetto, inserendone nel bando le prescrizioni.

PIANO PER RENDERE SICURE 13 MILA SCUOLE

È stato emesso il piano di riqualificazione nazionale dell'edilizia scolastica. Il documento ancora non divulgato presenta una lista di ben 3.500 scuole circa a rischio crollo. Il Miur ottempera così alla decisione 3512 del 9 giugno 2011 del Consiglio di Stato che ha imposto la definizione del piano: è la prima class action contro la Pa in Italia. Al Codacons il merito di aver vinto la battaglia. Il piano sarà articolato in dieci anni ma solo per il primo anno ci sono delle risorse: 187.968.340 euro. La vicenda ha più tappe. Nel decreto 23 settembre 2009 il ministero considera a rischio 12 mila scuole. I rischi sono di tipo strutturale e - secondo il provvedimento - bisogna derogare alla cosiddetta «riforma Gelmini» che prevede l'aumento del tetto di alunni per classe (contravvenendo così al dettato normativo in materia di sicurezza). La deroga non viene mai applicata e non parte alcun piano. Il 20 gennaio 2011 il Tar Lazio dà ragione al Codacons che promuove la class action contro le classi sovraffollate. Il Miur presenta quindi il decreto del 2009 (che fino ad allora è rimasto nel cassetto) con la black list ma questo decreto non viene ritenuto dai togati un vero e proprio piano

di riqualificazione quanto piuttosto «un mero elenco», da qui la decisione - con sentenza n.552 - di condanna del Miur e del Mefa emanare il piano (atto amministrativo previsto dal Dpr 81/09). Nel-



l'ultimo decreto, quello del 21 novembre 2011, il Miur presenta il nuovo piano in cui sono migliaia gli istituti a rischio crollo. Le scuole elencate non possono avere più di 25 studenti per un'aula di circa 50 mq. Ogni studente deve avere l'indice minimo di 1,80 mq (materne, elementari e medie) e 1,96 (superiori) esclusa l'insegnante. Eppure dal 1986 al 1996 sono stati spesi ben 5.700 miliardi delle vecchie lire, altri 3.900 miliardi sono stati erogati tramite la legge 23/96 che prevedeva piani triennali regionali finanziati tramite le manovre di bilancio annuale (con l'accensione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti, a totale ammortamento a carico dello stato). Questo avviene fino al 2004. Dal 2005 le leggi finanziarie non prevedono più stanziamenti per l'edilizia scolastica. La legge 27/06 cambia la modalità assegnando fondi liquidi e non mutui prevedendo 250 milioni per il triennio 2006/2009. Col Patto per la sicurezza del 2007 si stabilisce una compartecipazione tra Stato, enti locali e regioni, sviluppando investimenti per 750 milioni (2007-2009). In più coi fondi del Cipe si avranno tre piani stralcio, di cui l'ultimo è di miliardo di euro.

EDIFICI A SAGOMA «IDENTICA»

Quando si tratta di definire la «demolizione con ricostruzione», le Regioni devono attenersi ai principi fondamentali dettati a livello nazionale dal Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001). Ispirandosi a questo ragionamento, la Corte costituzionale con la sentenza 309 del 23 novembre scorso - a firma di Sabino Cassese - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tre norme con cui la Regione Lombardia aveva previsto deroghe significative alla normativa statale nelle ipotesi di interventi di ristrutturazione edilizia attuati con demolizione e successiva ricostruzione del manufatto. Le disposizioni ritenute illegittime sono l'articolo 27, comma 1, lettera d), e l'articolo 103 della legge regionale 2/2005, nonché l'articolo 22 della legge regionale 7/2010. La prima perché non contempla il vincolo del rispetto della sagoma originaria dell'edificio; la seconda nella parte in cui disapplica l'articolo 3 del Testo unico dell'edilizia; la terza in quanto, nel dare l'interpretazione autentica degli interventi di ristrutturazione edilizia, ha espressamente disposto, con efficacia retroattiva, che «la ricostruzione dell'edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma». Per rientrare nella ri-

strutturazione edilizia, quindi, la demolizione con ricostruzione deve rispettare la sagoma dell'edificio precedente. Altrimenti è considerata «nuova costruzione» e il cantiere non può essere avviato con la Scia. La Consulta è stata investita della questione dal Tar Lombardia (sede Milano, sezione II, sentenza 5122 del 7 settembre 2010 e ordinanza di rimesmissione 364 dalla stessa data). Il giudizio di merito riguardava un provvedimento con cui il Comune di Besozzo (Varese) aveva annullato la Dia presentata dai privati ricorrenti e riguardante la riqualificazione di un edificio condonato. Tra le ragioni dell'annullamento comunale c'era il fatto che l'intervento edilizio realizzato non aveva rispettato la sagoma originaria e, pertanto, non era riconducibile alla nozione di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione. I magistrati milanesi, nella propria ordinanza hanno rilevato che l'articolo 3 del Dpr 380/2001, contenente la definizione degli interventi edilizi, costituisce un principio fondamentale non derogabile dal legislatore regionale. Ciò non solo per la collocazione della norma tra le Disposizioni generali del Testo unico, ma anche per il rilievo che in esso

assumono le definizioni degli interventi e per la sua prevalenza rispetto alle eventuali diverse disposizioni contenute negli strumenti urbanistici generali e nei regolamenti edilizi.

IL BONUS DEL 36% CAMBIA VOLTO NEL 2012

La detrazione del 36% diventa "a regime", mentre quella del 55% guadagna un altro anno. L'articolo 4 del decreto "salva-Italia" (D16 dicembre 2011, n. 201) introduce - con effetto dal 1° gennaio 2012 - un nuovo articolo al Tuir, il 16-bis, destinato a disciplinare la detrazione del 36% spettante sulle spese per gli «interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici» sostenute sugli immobili. Nel nuovo articolo vengono introdotte tutte le principali caratteristiche già note per il bonus, tra cui la misura del risparmio d'imposta (36%) e il limite (48mila euro per unità immobiliare). Nel comma 3 della nuova disposizione trova collocazione anche la detrazione già prevista per l'acquirente o l'assegnatario di unità immobiliari situate in fabbricati integralmente restaurati o ristrutturati da parte di imprese costruttrici o di Coop edilizie, purché la vendita o l'assegnazione avvenga entro sei mesi dalla fine lavori; diviene così stabile anche questa particolare forma di detrazione, in cui il 36% si calcola (sempre entro il plafond di 48mila euro) sul 25% del prezzo risultante dall'atto di compravendita o di assegnazione. Confermato anche il bonus per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, mentre costituisce una novità l'inserimento tra le fattispecie agevolabili degli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di im-

mobili danneggiati a seguito di «eventi calamitosi» (terremoti, alluvioni, eccetera) che abbiano comportato la dichiarazione dello stato di emergenza. La ripartizione della detrazione è prevista in dieci quote annuali costanti, senza più alcun riferimento alla possibilità, attualmente in vigore, di una diversa scansione temporale del bonus, precisamente in cinque quote annuali per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, ed in tre quote per chi ha raggiunto 80 anni; se ne deve, pertanto, dedurre che, con effetto dalle spese sostenute a partire dal 2012, ciò non sia più possibile. Con successivo decreto, l'Economia potrà stabilire ulteriori modalità di attuazione del nuovo articolo 16-bis Tuir, ed è abbastanza prevedibile che venga emanato un decreto di coordinamento tra nuove e vecchie disposizioni, poiché, al di là del riferimento al Dnl 41/98 (che conferma gli adempimenti oggi previsti, dal bonifico alle indicazioni in Unico), la nuova disciplina non pare sufficiente a regolare tutte le varie ipotesi che si sono stratificate in questi anni.

Per quanto riguarda la detrazione del 55% sui lavori per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, l'articolo 4, comma 4, Dl 201/2011, si limita a prorogare fino al 31 dicembre 2012 le disposizioni già vigenti, per cui il bonus, in perfetta analogia con quanto già noto ai contribuenti e senza gli

annunciati stravolgimenti, guadagna altri 12 mesi di tempo per sostenere le spese agevolabili. Attenzione però: il nuovo articolo 16-bis, Tuir, prevede che la detrazione del 36% sia applicabile anche ai lavori «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia», ma solo dal 1° gennaio 2013. Quindi, si presume che ci sarà una "staffetta" tra 55% (in vigore sino a fine 2012) e 36%, come conferma la lettura della relazione di accompagnamento. E questo, tra l'altro, restringe il campo del 36% per il 2012, perché fino a fine 2011 questa detrazione può premiare anche alcuni lavori per il risparmio energetico che non rientrano tra quelli agevolati al 55 per cento. Così facendo, tuttavia, e salvo futuri interventi in senso contrario, dal 2013 il bonus sui lavori finalizzati al risparmio energetico è destinato a restare limitato al mondo Irpef, con esclusione delle società di capitali tra i soggetti beneficiari. Se così fosse, c'è da aspettarsi una "corsa" a completare, entro il prossimo anno, i lavori iniziati da parte di questi soggetti, che vedrebbero venir meno l'agevolazione se l'ultimazione dell'opera (che normalmente detta la competenza del servizio ricevuto, in assenza di stati avanzamenti lavori) non dovesse intervenire entro il 2012.

MENO GARE NELL'URBANIZZAZIONE PRIMARIA


Novità per l'edilizia privata, senza gare per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria fino all'importo di 5.278.000 euro. Lo prevede l'articolo 45 del decreto legge 201/2011, innovando norme in tema di edilizia (Dpr 380/2001) e di appalti (Dlgs 163/2006). Strade, parcheggi e altre opere potranno così fruire delle economie di scala espresse da cantieri edili, evitando esborsi alle imprese e problemi di coordinamento nella realizzazione. La norma riguarda gli interventi nell'ambito degli strumenti attuativi comunque denominati, in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, cioè tutti i casi in cui il privato deve dotare l'area degli allacciamenti indispensabili per ottenere poi l'agibilità. Per l'articolo 16 del Dpr 380/2001 queste opere, definite di urbanizzazione primaria, rappresentano titolo per la pretesa del Comune al pagamento di specifici oneri, calcolati su tabelle regionali e comunali sulla base delle superfici di intervento. I problemi risolti dal decreto legge riguardano i rapporti tra imprese e Comuni, in quanto fino al dicembre 2011 l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria poteva essere richiesta dal privato, mentre ora questa esecuzione

è a carico del privato stesso. Ciò significa che, mentre in precedenza il privato poteva preferire pagare gli oneri di primaria e non eseguire direttamente le opere, oggi il titolare del permesso di costruire ha a suo carico l'esecuzione, e quindi vi deve provvedere in proprio o attraverso sue imprese. Si è discusso se anche le opere di urbanizzazione secondaria potessero essere eseguite direttamente dal privato: da un lato il Consiglio di Stato (1332/2011) ritiene simili le due tipologie di oneri di urbanizzazione (con possibile esecuzione diretta anche della secondaria), ma dall'altro vi è l'ostacolo rappresentato dalla normativa comunitaria sugli appalti, che per le opere pagate da soggetti pubblici (anche attraverso scomparti) impone procedure di gara. Attualmente le opere di primaria sono eseguite dai privati senza gara (articolo 16, comma 2 bis del Dpr 380), mentre quelle di secondaria possono essere eseguite dai privati (articolo 16, comma 2 dello stesso), ma con gara. Ma se il costo dell'urbanizzazione primaria eccede la soglia comunitaria di 5.278 mila euro, riemerge l'obbligo della gara, mentre nel caso dell'urbanizzazione secondaria la procedura varia: la secondaria di importo sotto soglia è sog-

getta a gara semplificata (trasparenza e cinque preventivi); la secondaria di importo eccedente i 5.278.000 euro va posta in gara con le procedure degli articoli 32, comma i, lettera g e art. 57, comma 6 del Dlgs 163/2006. La gara, sia semplificata (cinque preventivi) o sopra soglia (con maggiore pubblicità, offerta più bassa o nel complesso più vantaggiosa), pone a sua volta problemi di destinazione di eventuali risparmi. È infatti possibile che gli oneri di urbanizzazione da scomputare abbiano un importo superiore all'offerta di gara (ad esempio in presenza di un ribasso notevole): di questo risparmio beneficerà il Comune, se i lavori appaltati hanno un costo complessivo inferiore ai valori tabellari (Corte dei conti Veneto, 94/2010). Ma dal dicembre 2011 questo problema, con riguardo all'urbanizzazione primaria sotto soglia, non si pone più.

BREVETTI, SÌ DELL'ITALIA
AL TRIBUNALE EUROPEO

L'Italia torna in gioco in Europa anche sulla questione dei brevetti. Resta in piedi il ricorso promosso dal precedente governo sul trilinguismo ma viene rivista la decisione di restare fuori anche dall'accordo per la costituzione della Corte europea dei brevetti, il nuovo organismo giurisdizionale che avrà competenza anche sui brevetti che inventori e imprese italiani vorranno tutelare in Europa. Al Consiglio Ue competitività, Enzo Moavero Milanesi, che partecipava per la prima volta nella veste di ministro degli Affari europei, ha corretto parzialmente la rotta del precedente Governo, aderendo all'accordo internazionale (non limitato quindi ai membri Ue) per la costituzione del sistema giurisdizionale unico per i brevetti. Da questo momento in poi, dunque, l'Italia parteciperà a pieno titolo, come parte contraente, ai negoziati per la definizione del trattato costitutivo del tribunale internazionale. Nei mesi scorsi, Italia e Spagna si erano opposte alla decisione comunitaria di adottare il trilinguismo per la registrazione dei brevetti industriali in sede europea (francese e tedesco, oltre all'inglese). La cooperazione rafforzata (in sostanza, un accordo limitato a i soli paesi



membri che accettano il trilinguismo) è contestata dal Governo italiano con due motivazioni. Primo: il trilinguismo è una semplificazione incompleta e discriminatoria; dunque, o si allarga alle lingue principali, italiano compreso, o si limita all'inglese. Secondo: l'Italia contesta l'uso della cooperazione rafforzata in una materia come quella dei brevetti che è di mercato interno. Per sua natura, ricordano fonti autorevoli, il mercato interno dell'unione ha una forte connotazione inclusiva, al contrario dello strumento della cooperazione rafforzata che esclude uno o più paesi membri da un processo comunitario. Restare fuori da questo accordo comporterà per gli inventori italiani la necessità di registrare due volte i brevetti, in Italia e in Europa. E' un aggravio, certo, rispetto a quanto accadrebbe se l'Italia aderisse alla cooperazione rafforzata, ma con conseguenze giudicate limitate. È fondamentale, invece, che l'Italia partecipi alla costituzione del tribunale internazionale dei brevetti perché è da questo che comunque verranno giudicate le controversie sia sui brevetti registrati in base all'attuale convenzione di Monaco che su quelli futuri.

STIPENDI, ITALIANI PENULTIMI IN EUROPA

Li vogliono ma non li pagano. Non almeno quanto richiederebbe il confronto con il resto d'Europa. È il paradosso che stanno vivendo i neolaureati italiani, sottopagati rispetto agli omologhi europei. Che le aziende ne abbiano bisogno, proprio ora per reagire alla crisi con immissioni di forze nuove più qualificate, lo certifica il Sistema Excelsior di Unioncamere: rispetto al 2010 la domanda di laureati è cresciuta dell'8%. Che invece le retribuzioni d'ingresso dei giovani siano bloccate da troppo tempo l'ha sostenuto anche il governatore di Bankitalia Ignazio Visco solo una settimana fa. Tanto più che, tra i giovani, sono soprattutto i laureati a soffrire per stipendi inadeguati. Lo documenta l'indagine retributiva 2011 di Towers Watson, appena conclusa su un campione di 450 aziende medio-grandi con un totale di 150 mila dipendenti.

Mentre infatti lo stipendio iniziale di un italiano fresco di laurea si è collocato su una media di 23.500 euro lordi l'anno, quello del suo collega tedesco l'ha surclassato dell'83% piazzandosi a quota 43.000 euro. Meno clamoroso ma comunque sensibile il distacco di britannici e francesi, che sopravanzano i giovani italiani di quasi il 25%,

rispettivamente con 29.200 e 29.000 euro. Tra i grandi paesi europei gli unici neolaureati che guadagnano un po' meno degli italiani (-4,3%) sono gli spagnoli con 22.500 euro.

L'aggravante è che il laureato italiano non recupera neppure quando cresce la sua esperienza, perché il gap retributivo resta invariato anche dopo 5 anni dall'assunzione, con i nostri giovani che in media guadagnano 33.000 euro contro i 60.000 dei tedeschi, i 40.000 degli inglesi, i 40.000 dei francesi e i 30.000 degli spagnoli. Tenendo poi conto che per livelli di reddito di questo tipo la tassazione è pressoché uguale in tutti i Paesi considerati (più bassa in Uk ma con minore copertura sociale) e che il costo della vita a Parigi e Londra supera di circa il 15% quello di Roma e Milano quasi solo sugli alloggi, si deve concludere che il potere d'acquisto reale dei nostri giovani resta decisamente al di sotto di quello degli altri europei. «Il problema sta proprio nella bassissima retribuzione all'ingresso che rende poi costante il delta negativo con il resto d'Europa - commenta il responsabile delle indagini retributive di Towers Watson Rodolfo Monni -. Tanto più che proprio gli stipendi iniziali dei neolaureati

sono stati quelli maggiormente penalizzati negli ultimi cinque anni. Mentre infatti per loro la crescita salariale tra il 2006 e il 2011 è stata di meno del 9%, per il personale con esperienza si è collocata attorno al 20%».

CASSE PREVIDENZIALI IN ALLARME.

Aumento delle aliquote contributive, blocco dell'aggancio all'inflazione, passaggio generale al sistema contributivo, sfondamento della soglia dei 40 anni di contributi per le pensioni di anzianità. E poi c'è lo spettro del cosiddetto "super Inps", che significa perdita di autonomia e regole uguali per tutti: in altre parole, se non scioglimento, almeno accorpamento forzoso. Sono disorientate le 19 casse privatizzate che gestiscono la previdenza di quasi 2 milioni di professionisti italiani. Le parole d'ordine della riforma previdenziale, ventilata in questi giorni, sono un bombardamento che lambisce e minaccia il baluardo della loro autonomia, sancita dalla legge (i decreti legislativi 509 del 1994 e 103 del 1996). «Questa autonomia è anche e soprattutto autosufficienza economica: a differenza dell'Inps, noi non graviamo sullo Stato, da cui non percepiamo un euro», sottolinea Andrea Camporese, presidente dell'Inpgi (l'ente dei giornalisti) e dell'Adepp, l'Associazione delle casse private. Agli enti dell'Adepp, che insieme hanno un costo di gestione complessivo da 100 milioni e un patrimonio di circa 50 miliardi, oltre 1.925.000 professionisti, meno di un quarto sono i pensionati. Nel 2010, i

contributi complessivi incassati ammontano a 7,6 miliardi; mentre le uscite pensionistiche sono di 4,7 miliardi. Entrambi i valori sono in crescita (nel periodo 2005-2010 il saldo tra entrate e uscite è in attivo del 53%). Ma a preoccupare è il calo dei redditi dichiarati dagli iscritti, che sull'anno perdono in media il 6%. «Siamo già in rivolta - dice Camporese - per la tassazione dei proventi finanziari, che anche per noi è stata portata al 20%, dal 12,5%. Speriamo che il ministro voglia incontrarci al più presto. Le ipotesi che aleggiano sembrano lontanissime dal nostro mondo, che è autosufficiente e trasparente. Un accorpamento cancellerebbe la nostra storia e porrebbe il problema di un'improbabile omogeneità tra professioni molto diverse». Le urgenze, secondo l'Adepp, sono altrove: «Il mercato del lavoro che penalizza i più giovani, l'adeguatezza pensionistica per i futuri pensionati, la necessità di un welfare per i professionisti: qui occorre intervenire. E il solo passaggio generale al contributivo non è sufficiente per una solidarietà generazionale che noi auspichiamo». Rifiuta in modo netto la definizione di "corporazione", o peggio di "casta", Fausto Amadasi, presidente della

Cassa geometri. «Noi accantoniamo patrimonio e lo investiamo - dice - a beneficio dei nostri iscritti, siamo in equilibrio finanziario e dobbiamo dare molte garanzie ai vari enti pubblici che vigilano su di noi. E forse una colpa? E lo Stato a pesare sulle casse, non il contrario». Disponibile ad affrontare il tema delle riforme si dichiara Paola Muratorio, presidente di Inarcassa (architetti e ingegneri). «Ma occorre innanzi tutto parlare di lavoro: per architetti e ingegneri, negli ultimi 3 anni, i fatturati sono crollati del 20%. Non siamo contrari al sistema contributivo: ma con questi redditi che pensioni garantiamo ai giovani? Per quanto riguarda l'anzianità, poi, noi donne professioniste andiamo sempre in pensione dopo i 65 anni. E se parliamo di accorpamento delle casse, è un tema un po' fumoso: i risparmi sarebbero minimi, perché bisognerebbe comunque mantenere gestioni separate, come accade all'Inps per le varie categorie di lavoratori». L'ipotesi di una Super Inps pubblica che ricomprenda pure le Casse professionali, fino ad oggi private, fa saltare sulla sedia anche Alberto Olivetti, vicepresidente dell'Enpam, l'ente previdenziale dei medici. «Sono perplesso, francamente. Sarebbe

CASSE PREVIDENZIALI IN ALLARME.
IL GOVERNO PREPARA IL SUPERLNPS

una clamorosa retromarcia di un percorso iniziato da Amato-Dini per privatizzare le Casse. Riportarle al pubblico ora significa caricare l'Erario e dunque il contribuente di un debito previdenziale pregresso. Una mossa poco coerente con l'immagine di serietà che il nuovo governo vuole dare di sé». Olivetti avanza un sospetto: «O si vuole semplificare il sistema. Oppure, come temiamo, portar via il patrimonio delle Casse che vale oltre 50 miliardi di euro e che noi usiamo per pagare le pensioni». «Siamo consapevoli che questo è un momento in cui tutti siamo chiamati a fare dei sacrifici per il bene del sistema Paese. Come sempre, siamo disponibili a fare la nostra parte», apre Walter Anedda, presidente della Cassa di previdenza dei commercialisti. «Ma non possiamo accettare che chi, come noi, ha portato avanti una gestione virtuosa, oculata, frutto di scelte anche difficili, venga fatto passare per privilegiato. Non lo siamo scandisce Anedda - anche perché il nostro sistema è già contributivo. Abbiamo, piuttosto, un sistema previdenziale e gestionale che può essere preso a modello. Disegni di accorpamento della previdenza privata, poi, non sono giustificabili e rappre-

senterebbero unicamente la volontà di mettere mano a un sistema previdenziale che oggi è parte sana del Paese».



CASSE, TRE MESI IN PIÙ PER DIMOSTRARE
LA SOSTENIBILITÀ A 50 ANNI

Tre mesi di tempo in più alle casse previdenziali privatizzate per dimostrare di avere i conti in ordine, garantendo la sostenibilità a 50 anni. E nessuna possibilità di conteggiare, in sede di bilancio, i patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti. E una vittoria di Pirro la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2012 del termine per il restyling degli istituti pensionistici dei professionisti, ottenuta durante l'esame della manovra Monti, nelle commissioni bilancio e finanze della camera. Un emendamento bipartisan (a firma di Giuseppe Marinello del Pdl e Nino Lo Presti di Fli) ha ricevuto, infatti, il parere favorevole del governo esclusivamente sullo slittamento di 90 giorni della soglia perché le Casse, effettuati le verifiche attuariali, possano assicurare ai ministeri vigilanti di poter pagare le prestazioni per cinque decenni; niente da fare sulla richiesta di far rimanere la sostenibilità a 30 anni, così come sulla proposta di avvalersi della dote patrimoniale nella stesura dei bilanci tecnici. E, pertanto, se non si ottempererà alle disposizioni, scatterà il sistema contributivo per tutti e sarà imposto un versamento di solidarietà dell'1% per gli anni 2012-2013 ai pensionati. «Non ci arrendiamo, si continua a trattare



affinché vengano recepiti tutti i capitoli della proposta di modifica, senza i quali la concessione di altri tre mesi per rivedere l'assetto serve a poco», dichiara Marinello. Stessa volontà combattiva espressa da Lo Presti, che ribadisce come «qualora la norma dovesse rimanere così, la battaglia si sposterà nella bicamerale di controllo sugli enti di previdenza». Monta, intanto, l'amarezza dell'Adepp, l'Associazione degli istituti a cui sono iscritti due milioni di rappresentanti di categorie professionali: «E' totalmente insufficiente lo spostamento del termine per adeguarci alle nuove regole», sostiene il presidente Andrea Camporese.

PROFESSIONISTI. IL PARACADUTE
NON È PIÙ UN OPTIONAL

Dopo 42 anni arriva in Italia un'altra assicurazione obbligatoria. Se nel 1969 l'obbligo relativo alla polizza Rc auto riguardava 7.000.000 di autoveicoli, ora sono coinvolti almeno due milioni di persone. Si tratta della assicurazione di responsabilità civile che copre il libero professionista per errori oppure omissioni commessi nello svolgimento dell'attività e che abbiano procurato danni ai clienti o a terzi. L'obbligo della copertura è stato introdotto dalla manovra di Ferragosto. Il principio dovrà essere recepito mediante la riforma degli ordinamenti professionali entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire entro il 13 agosto 2012. Dotarsi di una polizza è sicuramente per il professionista un aggravio di costi, che variano a seconda dell'attività esercitata e delle garanzie previste ma consente quella «peace of mind» - come dicono nei Paesi anglosassoni - che fa dormire sonni tranquilli, visto l'incremento delle richieste di risarcimento da parte dei clienti. Emblematico è il caso dei professionisti dell'area medica: il numero di richieste danni nei confronti dei medici è passato da 3.222 del 1994 a 10.078 nel 2000 a 12.559 nel 2009, come da statistiche Ania. Un incremento

dovuto sicuramente a un mutato atteggiamento dei pazienti molto più consapevoli dei propri diritti rispetto al passato. Ma un ruolo di rilievo l'ha giocato anche il proliferare di società e professionisti «specialisti del risarcimento» che di recente hanno spinto il ricorso su larga scala come testimoniato dalle molte campagne pubblicitarie che si vedono. Tutte le assicurazioni tranne quella per i medici differenziano la tariffa in base al fatturato annuo e ad eventuali estensioni di attività. Con un massimale di copertura per i danni a terzi di 1.000.000 di euro, il costo varia dai 680 euro l'anno per un geometra, ai 1.200/1.400 di un commercialista, ai 4.500 di un chirurgo ai 10.595 del ginecologo. Il professionista può selezionare liberamente la polizza più adatta o con l'ausilio dei Consigli nazionali o degli enti previdenziali di categoria che possono negoziare schemi di contratto in convenzione con assicurazioni. E' molto importante capire come si apre il paracadute assicurativo, perché queste polizze hanno una particolare forma di copertura, tecnicamente chiamata «claims made» che fornisce vantaggi ma anche insidie se non è ben capita. Questa garanzia prevede che siano ri-

sarciti i sinistri (le richieste danni pervenute da terzi) denunciati alla compagnia di assicurazione durante il periodo di validità del contratto: il vantaggio per l'assicurato è quello di «coprirsi le spalle», garantendosi così anche per fatti colposi che possono essere accaduti negli anni precedenti la sottoscrizione del contratto. Questo è possibile se si attiva, con un sovrappremio per i neoassicurati, la «garanzia retroattiva» che può arrivare ad estendere la «coperta» fino a 10 anni prima della sottoscrizione della polizza (termini prescrizione per risarcimento danni). Un vantaggio alla partenza, ma lo svantaggio è che terminato il periodo di copertura, la polizza non garantisce il professionista o gli eredi dalle richieste di risarcimento che si possono manifestare per effetto del periodo di prescrizione, fino a 10 anni dalla scadenza del contratto. Per mantenere il paracadute aperto bisogna trovare la compagnia che, dietro il pagamento di un premio aggiuntivo, attivi la «garanzia postuma».

PER GLI STUDI DI SETTORE ARRIVA
LA SUPER-CONGRUITÀ

Gli studi di settore puntano all'adeguamento già da Gerico 2012 e per arrivare a questo risultato "promettono" anche una maggiore tutela rispetto all'accertamento sintetico. La manovra varata dal Governo (DL 201/2011) prevede, infatti, una nuova articolazione delle "coperture" per chi risulta congruo (e coerente) rispetto ai risultati degli studi di settore. Vengono, invece, rafforzati i controlli per chi non risulta in linea rispetto ai risultati degli studi, ricorrendo anche alle indagini finanziarie. Il «regime premiale per favorire la trasparenza» prevede alcune semplificazioni contabili e amministrative, nonché alcune particolari coperture dalle rettifiche effettuabili dall'amministrazione finanziaria. Il regime si applica dal 1° gennaio 2013, anche se l'opzione dovrà essere fatta per la prima volta in Unico 2012. Per chi applica gli studi di settore la norma poi prevede un "capitolo" specifico dedicato a una sorta di «super-congruità». Viene stabilito che nei confronti di chi risulta essere allineato a Gerico (oltreché coerente rispetto agli indicatori) ci sono gli stessi vantaggi previsti per chi aderisce al regime premiale, ma non è soggetto agli studi. Quindi vi è l'esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi basati su presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti) e la riduzione di un anno dei ter-

mini di decadenza dell'azione di accertamento. In più per chi è congruo agli studi c'è l'aggiunta di un ulteriore importante vantaggio, e cioè che l'accertamento sintetico risulta possibile soltanto quando il reddito accertabile si discosta di un terzo (in luogo di un quinto) dal reddito dichiarato. Questa parte della norma dovrebbe però valere per tutti i soggetti che applicano gli studi di settore, indipendentemente dall'utilizzo del nuovo regime della "trasparenza". Il condizionale è usato perché l'inclusione della norma nell'articolo dedicato al regime premiale potrebbe poi portare a un'interpretazione che vincola i benefici a chi aderisce al nuovo regime. La norma però sembra più indirizzata a una complessiva valorizzazione degli studi di settore che non a un beneficio legato a un regime particolare.

La norma, infatti, poi prevede che risultano abrogate le disposizioni del «comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146». Si tratta delle norme che stabiliscono che chi risulta congruo e coerente rispetto ai risultati degli studi (anche per effetto all'adesione agli inviti al contraddittorio) non risulta accertabile, in base, alle rettifiche basate su presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti) fino al 40 per cento dei ricavi e compensi dichiarati, con il li-

mite di 50.000 euro. La norma, peraltro, è stata recentemente modificata (manovra di Ferragosto), stabilendo che tale copertura si ha se si risulta congrui anche per l'anno precedente. Inoltre, viene stabilito che le coperture per chi risulta congruo e coerente (preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici, anticipo di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento e la nuova "franchigia" di un terzo per gli accertamenti sintetici) si applicano già con riferimento alle dichiarazioni dell'annualità 2011, a condizione che il contribuente abbia comunicato regolarmente i dati degli studi di settore. Per effetto di queste norme, si dovrebbe giungere alla conclusione che le misure sugli studi di settore previste dalla manovra per la nuova "trasparenza" trovino applicazione per tutti e sin da subito (Unico 2012) e non solo per coloro che utilizzeranno, dal 2013, il nuovo regime. In questo modo infatti viene valorizzato il risultato di Gerico rispetto all'accertamento sintetico (come era stato richiesto da molte associazioni di categoria), ma anche dato un complessivo incentivo all'adeguamento agli stessi studi, in modo da innalzare il livello complessivo di compliance dei contribuenti e aumentare il gettito per le casse dello Stato.

MEDIAZIONE, PRESENZA OBBLIGATA

Nei casi di conciliazione obbligatoria la parte invitante deve sempre presentarsi. I costi poi si differenziano a seconda della presentazione o meno della controparte. Controlli sugli organismi di mediazione anche in base a standard di qualità. Tirocinio obbligatorio ma senza forzature. Il ministero della Giustizia chiarisce con la circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia datata 20 dicembre alcuni passaggi cruciali del decreto ministeriale del luglio scorso. Innanzitutto l'attività di vigilanza che il ministero eserciterà sugli enti di mediazione sarà sia preventiva sul rispetto di norme precise sui requisiti di legge (capitale minimo e numero di mediatori per esempio), ma anche successivo e legato al mancato raggiungimento o conservazione di standard di qualità come la «tempestività di provvedere alle

comunicazioni a seguito della presentazione della istanza di mediazione; fissazione della prima sessione entro quindici giorni dal deposito dell'istanza; rispetto dei criteri di assegnazione degli incarichi». La circolare sottolinea poi che, nei casi in cui il tentativo di conciliazione è obbligatorio, è essenziale che l'invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, in caso contrario, chiedere il rilascio dell'attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In questo caso, il mediatore dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell'organismo potrà rilasciare l'attestato di conclusione del procedimento di mediazione. Sul versante delle indennità la circolare chiarisce che: le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa

autonome che, insieme considerate, formano l'indennità complessiva;

al verificarsi dei diversi momenti che caratterizzano lo svolgimento del servizio di mediazione, entrambe devono essere corrisposte; oltre all'importo di 40 euro dovuto per l'avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell'articolo 16, commi 3 e seguenti del decreto ministeriale 180/2010, come modificati dall'articolo 5 del decreto 145/2011; inoltre dovranno essere corrisposte le spese vive, se documentate dall'organismo di mediazione.

IL TAR DEL LAZIO RESPINGE LA SOSPENSIVA

Il Tar Lazio ha respinto l'istanza di sospensiva sulla conciliazione obbligatoria. La richiesta era stata avanzata dall'Unione delle camere civili. I giudici amministrativi non sono però stati di questo parere e a questo punto la partita decisiva si giocherà alla Corte costituzionale e, con tempi ancora tutti da verificare, davanti alla Corte di giustizia euro-

pea. Davanti alla Consulta è infatti pendente il giudizio sulla legittimità di alcuni punti cruciali della mediazione obbligatoria. Il Tar Lazio ha infatti chiamato in causa i giudici costituzionali su aspetti chiave: vengono infatti censurati la previsione del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità e l'affidamento a enti pubblici e

privati della costituzione di organismi di mediazione. Sotto esame finisce anche la corrispondenza tra le misure del decreto legislativo e quelle stabilite dalla delega contenuta nella legge n. 69 del 2009 (articolo 60).

TESSERINO ELETTRONICO
PER ESERCITARE NELLA UE

Una "card" professionale elettronica, valida in tutta Europa per il riconoscimento rapido delle qualifiche professionali e la possibilità di trasferirsi da uno Stato all'altro. È il fulcro della proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea che modifica la 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali recepita in Italia con il decreto legislativo 206/07. Nessuna rivoluzione ma nuovi correttivi utili a tagliare burocrazia e ostacoli per favorire la mobilità intracomunitaria del comparto professionale. Per il Commissario europeo al Mercato interno, il francese Michel Barnier, rivedere la direttiva sulle qualifiche professionali è doveroso in questo momento in cui aumenta la richiesta di personale qualificato: «Per coloro che dispongono delle necessarie qualifiche sarà più facile trasferirsi dove si prospettano offerte di lavoro, e l'idea di una tessera professionale europea, sotto forma di certificato elettronico, consentirà di semplificare e accelerare le procedure di chi intende trasferirsi per lavoro». La Commissione punta anche a un aggiornamento dei requisiti minimi di formazione per le professioni; armonizzate" che riguarderà medici, dentisti, farmacisti, infermieri, ostetri-

che, veterinari e architetti (ad esempio, per medici e infermieri il re-quisito di ammissione alla formazione aumenta da 10 a 12 anni) e introduce, per la prima volta, un sistema di allerta da attivare per segnalare il divieto di esercizio della professione nel settore sanitario che varrà in tutta Europa. Ma Bruxelles mette un freno agli Stati membri. Troppo numerose le professioni regolamentate (800 tra i 27 Paesi Ue). Se Parlamento europeo e Consiglio aderiranno alla proposta della Commissione, con il nuovo sistema gli Stati dovranno fornire un elenco delle professioni regolamentate e «giustificare la necessità della regolamentazione», per evitare la creazione di barriere artificiali alla libera circolazione. La proposta fa, infine, chiarezza per i notai. Dopo la sentenza del 24 maggio 2011 (causa C-47/08) si era aperta la questione dell'applicabilità della direttiva anche a questa categoria. Un dubbio sciolto nella proposta nel senso dell'applicabilità del sistema di riconoscimento delle qualifiche alla professione notarile, seppure con alcuni accorgimenti e limiti. In pratica, gli Stati membri potranno prevedere una misura compensativa (test attitudinale o periodo di tirocinio) per i


notai comunitari che vogliono stabilirsi in un altro Stato membro. Mentre resta preclusa loro la possibilità di prestazioni di servizi per l'autenticazione degli atti che richiedono il sigillo dello Stato membro.

TARIFFARI FORENSI A PROVA DI TRATTATO

Il tariffario delle prestazioni forensi non è in contrasto con il Trattato dell'Unione europea. La Corte di cassazione, proprio nel momento in cui le tariffe professionali finiscono nel mirino del legislatore nazionale, ribadisce il carattere non "antieuropeo" del sistema italiano, come del resto aveva statuito anni fa la stessa Corte di Giustizia (C-35/99, sentenza del 12 febbraio 2002). A rendere compatibile il tariffario rispetto agli articoli 10, 81 e 84 del Trattato Ue, secondo la Prima sezione civile di Piazza Cavour (sentenza 27090/11, depositata il 19 novembre) è «l'assenza di un autonomo potere dell'ordine professionale di stabilire le tariffe che dovranno essere applicate anche dal giudice,

con sottrazione del potere in questione allo Stato italiano». La vicenda arrivata all'impugnazione di legittimità riguardava appunto una controversia relativa, tra l'altro, alla liquidazione giudiziale della parcella di un legale in causa contro il Comune di Firenze. Il giudice di pace investito della vicenda aveva, secondo la ricorrente, «ritenuto ammessa la richiesta di voci tariffarie fondate sull'autoapplicazione formulata dai professionisti», in palese violazione del dettato continentale. Ma la Prima sezione civile ha respinto questa ricostruzione, riprendendo la sentenza della Corte di giustizia nella parte in cui sottolineava che il Trattato è salvo se «l'organizzazione di categoria di

cui trattasi sia incaricata solo di approntare un progetto di tariffa in sé non vincolante - poiché il Ministro ha il potere di far modificare il progetto da detta organizzazione e, dall'altro, la normativa nazionale disponga che la liquidazione degli onorari è effettuata dagli organi giudiziari in base ai criteri da essa stessa stabiliti, autorizzando peraltro il giudice a derogare, in talune circostanze eccezionali e con decisione debitamente motivata, ai limiti minimi e massimi fissati». Rispettando questi paletti non si può sostenere che lo Stato «imponga o favorisca la conclusione di intese contrastanti con l'articolo 85 del Trattato o ne rafforzi gli effetti».



NESSUN OSTACOLO AL LEGALE
CHE SI ABILITA IN SPAGNA

L'ordine non può negare l'iscrizione all'albo riservato agli avvocati comunitari stabiliti, al legale italiano che va a laurearsi in Spagna e poi torna per lavorare in patria. La Corte di cassazione, con la sentenza 28340, esclude qualunque possibilità, sia per gli ordini professionali sia per il Consiglio nazionale forense, di derogare a quanto previsto dalle norme comunitarie e in particolare dalle direttive 98/5/Ce e 5136/Ce, in merito all'esercizio della professione. L'abogado nostrano vince dunque una battaglia che aveva perso in prima battuta con l'ordine di Palermo poi con il Cnf. Diverse le motivazioni fornite a sostegno di un rifiuto che aveva comunque accomunato i due pareri. Secondo l'ordine palermitano la direttiva 98/5/Ce, invocata dal ricorrente si applicherebbe soltanto ai cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella dello stato membro al quale si chiede l'abilitazione. Mentre il Consiglio nazionale forense subordinava l'iscrizione allo svolgimento di un tirocinio teorico pratico presso un legale abilitato e al superamento dell'esame di Stato. Paletti - spiega la Suprema corte - che sono il segnale di una discrezionalità vietata dalle norme dell'Unione. E i giudici non mancano di dare

le uniche due strade, che possono essere imposte a chi si laurea in un altro paese membro, per ottenere l'abilitazione in Italia. Chi vuole il riconoscimento immediato del titolo può avvalersi della normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali indicata dalla direttiva 5136/Ce attuata dal decreto legislativo 115/1992. La richiesta di iscrizione immediata va fatta al ministero della Giustizia che, su parere dell'apposita conferenza di servizi, individua con un decreto, le prove da sostenere per compensare eventuali diversità di formazione. Diversa la strada scelta dal ricorrente che, con l'opzione due, aveva deciso per la procedura di stabilimento/integrazione, fissata dalla direttiva 98/5/ce attuata con il decreto legislativo 96/2001. L'iscrizione alla sezione speciale degli avvocati comunitari stabiliti è subordinata, in questo caso soltanto alla prova dell'iscrizione presso la corrispondente autorità di un altro Stato membro, è poi necessario solo agire d'intesa con un avvocato iscritto all'albo italiano. Dopo 3 anni di effettiva attività in Italia è possibile chiedere l'iscrizione all'albo ordinario, dimostrando al consiglio dell'ordine di aver svolto un'attività regolare.